

— **Ti odio, "in nome di Dio".**

# **L'incriminazione dell'odio e della discriminazione (in particolare, per motivi religiosi) nella legislazione italiana**

*I hate you, "in the name of God". The indictment of hatred and discrimination (in particular, on religious grounds) in the Italian legislation*

*di Fabio Basile*

---

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e la legge Scelba del 1952. – 3. La legge 13 ottobre 1975, n. 654. – 3.1. Il delitto di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico. – 3.2. Il delitto di istigazione alla discriminazione, o di compimento di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. – 3.3. Il delitto di istigazione a commettere, o di commissione di violenza o di atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. – 3.4. Il divieto di organizzazioni aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. – 4. La legge Mancino del 1993. – 5. L'incriminazione del negazionismo (legge n. 115 del 2016). – 6. I delitti contro il sentimento religioso incriminano (anche) l'odio religioso? – 7. Chiusa.

SUMMARY: 1. Premise. – 2. The XII Constitution transitional and final provision and the 1952 Scelba law. – 3. The law of October 13, 1975, n. 654. – 3.1. The crime of propagating ideas based on racial or ethnic superiority or hatred. – 3.2. The crime of incitement to discrimination, or committing acts of discrimination on racial, ethnic, national or religious grounds. – 3.3. The crime of incitement to commit, or committing violence or acts of provocation to violence for racial, ethnic, national or religious reasons. – 3.4. The prohibition on organizations whose purposes include incitement to

discrimination or violence on racial, ethnic, national or religious grounds. – 4. The 1993 Mancino law. – 5. The indictment of denialism (law n. 115 of 2016). – 6. Do crimes against religious sentiment incriminate (even) religious hatred? - 7. Close.

## 1. Premessa.

Il presente scritto si propone di effettuare una ricognizione, lungo il filo della loro evoluzione cronologica, delle figure di reato messe in campo dal legislatore italiano per reprimere le manifestazioni di odio e gli atti di discriminazione, con particolare attenzione a manifestazioni e ad atti compiuti per motivi religiosi: un insieme di reati che, come vedremo, risulta vasto, complesso, a tratti intricato e ridondante.

L'obiettivo qui perseguito consiste, quindi, nel fornire una sintetica rassegna di tali reati, anche alla luce di talune loro applicazioni giurisprudenziali, mentre non è nei propositi, né nelle forze, di chi scrive, effettuare una completa analisi delle tante questioni, emerse in giurisprudenza o affrontate dalla dottrina, che questi reati hanno sollevato e sollevano tuttora<sup>1</sup>.

## 2. La XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e la legge Scelba del 1952.

Il punto di partenza della legislazione italiana anti-odio e anti-discriminazione può forse essere rinvenuto addirittura nella XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana, la quale vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista: una disposizione, ahinoi, transitoria ma non certo “transitata” o inattuale. Ancor prima, infatti, di alcuni recenti, inquietanti episodi di cronaca<sup>2</sup>, o di procedimenti penali apertisi proprio in questi mesi<sup>3</sup>, è, infatti, la stessa Corte di Cassazione ad avvertirci che «nulla autorizza a ritenere [...] che il decorso di ormai molti anni dall'entrata in vigore della Costituzione renda scarsamente attuale il rischio di ricostituzione di organismi politico-ideologici aventi comune patrimonio ideale con il disciolto partito fascista o altre formazioni politiche analoghe. L'esigenza di tutela delle istituzioni democratiche non risulta, infatti, erosa dal decorso del tempo, e frequenti risultano gli episodi ove sono riconoscibili rigurgiti di intolleranza ai valori dialettici della democrazia e al rispetto dei diritti delle minoranze etniche o religiose»<sup>4</sup>.

Per dare attuazione alla XII Disposizione sopra citata, fu emanata, come noto, la legge 20 giugno 1952, n. 645, c.d. legge Scelba dal nome dell'allora Ministro dell'Interno, con la quale – per evidenti e contingenti motivi storici – si puniscono solo le manifestazioni d'odio e gli atti di discriminazione di matrice fascista: all'inizio degli anni Cinquanta ancora fresca e ben vivida era, infatti, la memoria del Ventennio, durante il quale la violenza, generata dall'odio, venne elevata a metodo di lotta politica, e la discriminazione, in specie quella etno-religiosa operata a carico degli ebrei, ad ideologia di Stato.

---

<sup>1</sup> Per una attenta trattazione di tali tematiche, nella dottrina penalistica più recente, v., tra i tanti, A. Spina, *La parola(-)odio. Sovraesposizione, criminalizzazione e interpretazione dello hate speech*, in *Criminalia* 2016, p. 577 ss., in part. p. 587 ss.; C. Visconti, *Aspetti penalistici del discorso pubblico*, Torino, 2008, p. 3 ss., nonché i vari saggi raccolti in S. Riondato (a cura di), *Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso. Diritti fondamentali e tutela penale*, Padova, 2006, p. 3 ss., nonché, da ultimo, l'ampio e documentato lavoro monografico di L. Goisis, *Crimini d'odio. Discriminazioni e giustizia penale*, Jovene, 2109, pp. 3 ss.

<sup>2</sup> Come quello, che tanto giustificato sdegno ha suscitato nell'opinione pubblica, dell'irruzione di un gruppo di Skinheads in un locale di Como dove era in svolgimento una riunione sul tema “immigrazione”: [www.lastampa.it/2017/11/29/italia/irruzione-di-naziskin-a-una-riunione-sui-migranti-a-como-s194b0KnHUjOacncHk0K5H/pagina.html](http://www.lastampa.it/2017/11/29/italia/irruzione-di-naziskin-a-una-riunione-sui-migranti-a-como-s194b0KnHUjOacncHk0K5H/pagina.html)

<sup>3</sup> Come quello apertosi a dicembre a Mantova, in cui il reato contestato è proprio quello di ricostituzione del partito fascista: v. [milano.repubblica.it/cronaca/2018/12/12/news/fascismo\\_mantova\\_processo\\_fasci\\_italiani\\_del\\_lavoro-214074806/](http://milano.repubblica.it/cronaca/2018/12/12/news/fascismo_mantova_processo_fasci_italiani_del_lavoro-214074806/)

<sup>4</sup> Cass., Sez. I, 25 marzo 2014 (dep. 12 settembre 2014), Bonazza, n. 37577.

La legge Scelba<sup>5</sup>, oltre al fondamentale **divieto**, penalmente sanzionato, **di riorganizzazione del disciolto partito fascista** – intendendosi per tale un gruppo di persone non inferiore a cinque che persegua finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero che rivolga la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o, infine, che compia manifestazioni esteriori di carattere fascista (artt. 1-3) – prevede anche i reati “minori” di:

- **apologia del fascismo** (art. 4), consistente nella **propaganda** per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo fascista, oppure nella **esaltazione pubblica** di esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure delle sue finalità antidemocratiche, punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa; nonché di
- **manifestazioni fasciste** (art. 5), con cui si punisce, con la reclusione sino a tre anni e con la multa, chi compie, partecipando a pubbliche riunioni, manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste<sup>6</sup>.

Nei decenni successivi al 1952, tuttavia, anche su sollecitazione internazionale, e quasi per “gemmazione” dalla legge Scelba, sono state via via introdotte nuove e più articolate figure di reato. Si tratta, come vedremo, di figure di reato che si pongono spesso in un rapporto di genere a specie con quelle della legge Scelba, e che hanno preso in considerazione anche altre “centrali dell’odio” e nuove categorie di vittime rispetto a quelle colpite dal Fascismo, determinando, peraltro, anche un graduale spostamento del baricentro della protezione, sicché si è passati dalla tutela del solo ordine pubblico/ordine democratico alla tutela, in via principale ma non esclusiva, della dignità/uguaglianza delle persone, come singoli e come gruppi.

### 3. La legge 13 ottobre 1975, n. 654.

Il primo ampliamento quali-quantitativo dell’intervento penale in materia, successivo alla legge Scelba, si è avuto con la legge 13 ottobre 1975, n. 654, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, in particolare con l’art. 3 di tale legge, che prevede quattro distinte figure di reato<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> La legge Scelba è stata modificata prima dalla legge n. 152 del 1975 e poi dal decreto legge n. 122 del 1993, conv. con modd. dalla legge n. 205 del 1993. Nel testo faremo riferimento alla versione attualmente vigente. Per un’attenta illustrazione dei reati previsti dalla legge Scelba, v. S. Vinciguerra, voce *Sanzioni contro il fascismo*, in *Enc. Dir.*, vol. XVI, Milano, 1967, p. 916 s.; A. Manna, voce *Fascismo (sanzioni contro il)*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. V, Torino, 1991, p. 139 ss.; D. Notaro, *Commento a l. 20 giugno 1952, n. 645. Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione*, in F.C. Palazzo, C.E. Paliero (a cura di), *Commentario breve alle leggi penali complementari*, Padova, 2003, p. 1081.

<sup>6</sup> Si tratta del reato, previsto dalla legge Scelba, che ha conosciuto negli anni il maggior numero di applicazioni giurisprudenziali, anche di recente. Assai controverso risulta, in particolare, se di tale reato debbano rispondere coloro che fanno in pubblico il saluto romano: in argomento, v. S. Corbetta, *La rilevanza del saluto romano (nota a Cass., Sez. I, 25 marzo 2014, n. 37577)*, in *Dir. Pen. Proc.* 2014, 1175; A. Nocera, *Manifestazioni fasciste e apologia del fascismo tra attualità e nuove prospettive incriminatrici*, in *Dir. Pen. Cont.* 9 maggio 2018, p. 1 ss.

<sup>7</sup> L’art. 3 cit. è stato modificato prima dalla legge n. 101 del 1989, poi dal decreto legge n. 122 del 1993, conv. con modd. dalla legge n. 205 del 1993, e infine dalla legge n. 85 del 2006. Da ultimo, nel 2016 è stato introdotto il comma 3-bis, concernente l’ipotesi del c.d. negazionismo, di cui si dirà successivamente (v. *infra*, 5).

Prima di passare ad una breve illustrazione di ciascuna di queste figure di reato<sup>8</sup>, va *in limine* segnalato che, in attuazione del c.d. principio di riserva di codice<sup>9</sup>, il citato art. 3 (unitamente alla aggravante della legge Mancino, di cui si dirà *infra*, 4) è stato di recente travasato nel codice penale, all'art. 604-*bis* c.p. Sebbene tale travaso sia avvenuto senza modifica alcuna del testo, di rilievo è la circostanza che la previsione è ora collocata topograficamente nel Titolo XII del Libro Secondo del codice penale, titolo dedicato ai "Delitti contro la persona", all'interno del relativo Capo III, dedicato ai "Delitti contro la libertà individuale" e, più in particolare, nella nuova Sezione I-*bis*, dedicata ai "Delitti contro l'eguaglianza": e tale collocazione potrà senz'altro assumere un peso in sede di individuazione del bene giuridico tutelato dai delitti in parola<sup>10</sup>.

Sempre *in limine*, va altresì segnalato che l'ambito di applicazione del citato art. 3 (ora art. 604-*bis* c.p.) è stato negli anni ampliato per effetto di due interventi legislativi successivi al 1975:

- con l'art. 2 della legge 8 marzo 1989, n. 101 di recepimento dell'intesa tra lo Stato italiano e le Comunità ebraiche, si è infatti stabilito che «il disposto dell'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si intende riferito anche alle manifestazioni di **intolleranza e pregiudizio religioso**»;
- con l'art. 18-*bis* della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche, si è poi stabilito che «le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni [...] si applicano anche ai fini di prevenzione e di repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza nei confronti degli appartenenti alle **minoranze linguistiche**»<sup>11</sup>.

### 3.1. Il delitto di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico.

Ebbene, la prima figura di reato prevista dal citato art. 3 della legge n. 654 del 1975, per la precisione, dall'art. 3, co. 1, lett. a, **prima parte** (v. ora art. 604-*bis* co. 1, lett. a, prima parte, c.p.), è la **propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico**, punita con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a seimila euro.

In giurisprudenza, il reato di propaganda in esame è stato, ad esempio, riconosciuto in un caso in cui l'imputato aveva diffuso tramite un sito *web* testi su presunti omicidi rituali commessi dagli ebrei, nonché altri testi contenenti idee di tipo razzista contro il popolo ebraico, del seguente tenore: «i nemici satanici di Dio e del popolo, rappresentati dal capitalismo di stato marxista, dal capitalismo liberale e dal sionismo in collaborazione con l'ordine massonico internazionale, hanno infiltrato la Chiesa con il disegno di distruggere la Civiltà cristiana e rimpiazzarla con una filosofia materialista della vita e con il mammonismo. È nostra intenzione, da veri cristiani, dichiarare Guerra Santa contro i nemici di Dio e della nostra Chiesa Cristiana»<sup>12</sup>.

---

<sup>8</sup> Su tali figure di reato, per come modificate nel 1993, in dottrina v. per tutti G. De Francesco, *Commento all'art. 1 d.l. n. 122/93 conv. con modifiche dalla l. n. 205/93*, in *Leg. Pen.* 1994, p. 174 ss.; più di recente, A. Tesaro, *Riflessioni in tema di dignità umana, bilanciamento e propaganda razzista*, Torino, 2013, p. 3 ss., nonché G. Pavich, A. Bonomi, *Reati in tema di discriminazione: il punto sull'evoluzione normativa recente, sui principi e valori in gioco, sulle prospettive legislative e sulla possibilità di interpretare in senso conforme a costituzione la normativa vigente*, in *Dir. Pen. Cont.* 13 ottobre 2014, p. 1 ss.

<sup>9</sup> Si veda il d.lgs. n. 21 del 2018, in vigore dal 6 aprile 2018, per un primo commento al quale cfr. S. Bernardi, *Il nuovo principio della 'riserva di codice' e le modifiche al codice penale: scheda illustrativa*, in *Dir. Pen. Cont.* 9 aprile 2018, p. 1 ss.

<sup>10</sup> In argomento, v. G. Puglisi, *La parola acuminata. Contributo allo studio dei delitti contro l'eguaglianza, tra aporie strutturali ed alternative alla pena detentiva*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.* 2018, p. 1329 ss.

<sup>11</sup> L'art. 18-*bis* cit. è stato introdotto nella summenzionata legge n. 482 del 1999 dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

<sup>12</sup> Cass., Sez. III, 7 maggio 2008 (dep. 3 ottobre 2008), Mereu, n. 37581.

Con detta sentenza la Cassazione ha peraltro colto l'occasione, da un lato, per precisare che «**propagandare** indica l'attività di chi diffonde con la propaganda, cioè attraverso un'opera diretta a influenzare l'opinione pubblica o verosimilmente a modificare le idee e i comportamenti dei destinatari»<sup>13</sup>; dall'altro, e di conseguenza, per ribadire che il delitto di propaganda in esame non presenta profili di illegittimità costituzionale, né rispetto all'art. 21 Cost., né rispetto all'art. 33 Cost.:

- quanto all'art. 21 Cost., infatti, secondo la Cassazione, «il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero [...] non ha valore assoluto, ma deve essere coordinato con altri valori costituzionali di pari rango. In particolare, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero incontra il limite derivante dall'art. 3 Cost. che consacra solennemente la pari dignità e la eguaglianza di tutte le persone senza discriminazioni di razza, e in tal modo legittima ogni legge ordinaria che vieti e sanzioni anche penalmente, nel rispetto dei principi di tipicità e di offensività, la diffusione e la propaganda di teorie [razziste]<sup>14</sup>, basate sulla superiorità di una razza e giustificatrici dell'odio e della discriminazione razziale»<sup>15</sup>;
- parimenti, anche la libertà di ricerca storica e culturale e del relativo insegnamento, proclamate dall'art. 33 Cost., comma 1, secondo la Cassazione «sono limitate dall'obbligo costituzionale di rispettare la eguaglianza e la pari dignità delle razze e delle etnie [...]. Più in particolare, la libertà di ricerca e di insegnamento storico-culturale cessa quando travalica nella diffusione di idee basate sulla superiorità o sull'odio razziale ovvero nell'incitamento alla discriminazione razziale»<sup>16</sup>.

L'esclusione dell'illegittimità costituzionale del reato in parola rispetto agli artt. 21 e 33 Cost. ovviamente non osta a che, in relazione a singoli casi, le libertà ivi sancite possano essere invocate in funzione scriminante quali cause di giustificazione ai sensi dell'art. 51 c.p.

Ciò è avvenuto, ad esempio, in un caso riguardante la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci, a carico della quale furono avviate indagini per il reato di propaganda in esame per avere ella usato, all'interno del suo *pamphlet* "La forza della ragione", espressioni offensive nei confronti dell'Islam e dei suoi fedeli, inserite in un contesto che rivelava sentimenti di avversione e disprezzo verso ogni manifestazione proveniente da tutte le popolazioni di religione islamica (senza distinguere tra moderati ed estremisti) e volutamente dirette a disegnarne un'immagine temibile, connotata non soltanto da sanguinaria ostilità verso il mondo occidentale, ma anche da costumi retrivi e spregevoli. Tuttavia, in sede di udienza preliminare, il giudice ritenne «la configurabilità del reato di cui all'art. 3 della legge n. 654 del 1975 [...] esclusa dalla finalità dell'argomentazione, tesa unicamente a provocare la presa di coscienza del pericolo per l'Europa conseguente ad una massiccia immigrazione dei musulmani: come tale essa costituisce estrinsecazione della libertà di pensiero garantita dall'art. 21 Cost.»<sup>17</sup>, sicché la Fallaci alla fine non venne nemmeno rinviata a giudizio per il reato in esame.

### 3.2. Il delitto di istigazione alla discriminazione, o di compimento di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

---

<sup>13</sup> Cass., Sez. III, 7 maggio 2008, cit.

<sup>14</sup> Nel testo originario compare la parola "antirazziste", ma si tratta con tutta evidenza di un refuso.

<sup>15</sup> Cass., Sez. III, 7 maggio 2008, cit.

<sup>16</sup> Cass., Sez. III, 7 maggio 2008, cit.

<sup>17</sup> G.U.P. Bergamo, ord. 16 maggio 2005, pubblicata per estratto in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2006, p. 1029 s.

La seconda figura di reato, prevista dall'art. 3 della legge n. 654 del 1975, per la precisione, dall'art. 3, co. 1, lett. a, **seconda parte** (v. ora art. 604-*bis* co. 1, lett. a, seconda parte, c.p.), consiste nell'**istigazione alla discriminazione o nel compimento di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi**, punita anch'essa – al pari della propaganda – con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a seimila euro.

Per meglio intendere la portata di questo reato possiamo preliminarmente ricordare, per un verso, che, in base ad una consolidata giurisprudenza di legittimità, l'istigazione qui rilevante «ha un contenuto fattivo [...] che realizza un *quid pluris* rispetto alla mera manifestazione di opinioni personali»<sup>18</sup>; per altro verso, che la definizione di “discriminazione razziale” è contenuta nella stessa Convenzione di New York del 1966, alla quale la legge del 1975 in parola ha dato attuazione. L'art. 1 di tale Convenzione, infatti, precisa che tale espressione «sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica»<sup>19</sup>.

In giurisprudenza, un'applicazione del delitto in parola, oltre che dell'anzidetto delitto di propaganda (*supra*, 3.1), si è avuta in un ulteriore caso di antisemitismo<sup>20</sup>. L'imputato, un professore dell'Università di Cagliari, aveva pubblicato in una rivista accademica uno scritto dal titolo “Scontro tra cultura e metacultura scientifica: l'Occidente e il diritto naturale”, il cui estratto egli aveva poi inviato a numerose biblioteche italiane e straniere oltreché al Rabbino Capo di Roma. In questo scritto, l'imputato, vegetariano ed animalista convinto, aveva sostenuto il “diritto naturale” a non soffrire degli animali e la conseguente crudeltà del rito ebraico-islamico della macellazione degli animali. Partendo da tali presupposti, tuttavia, l'autore si era spinto ad affermare anche che «non ci si può dolere del fatto che questi [gli Ebrei] siano finiti nelle camere a gas naziste. Essi, non riconoscendo che vi deve essere un limite invalicabile che è il diritto naturale a non soffrire, quando la sofferenza può essere evitata, non possono pretendere che si abbia rispetto per la loro vita se non hanno mai avuto alcun rispetto per la vita degli animali, sacrificati a rispetto della barbarie della loro tradizione religiosa». Ad esplicazione ulteriore di tali affermazioni, nella lettera di accompagnamento del suo scritto al Rabbino Capo di Roma, l'imputato aveva altresì affermato: «maledetti ebrei credenti che rispettate ancora quel libro di macelleria che è il Levitico. Per voi dovrebbero essere usate ancora le camere a gas. [...] Sulla base del diritto naturale non dovrebbe essere un reato giustiziare un ebreo credente o islamico».

Nel confermare la sentenza di condanna, la Cassazione ha ritenuto «immune da censure avere ritenuto [da parte della Corte d'Appello] che lo scritto contenesse un *quid pluris* rispetto alla semplice, lecita, manifestazione del pensiero, per raggiungere la propaganda di idee fondate sull'odio razziale e per motivi religiosi e la connessa istigazione [...]; è del tutto evidente che vi

<sup>18</sup> In tal senso, tra le tante, Cass., Sez. V, 24 gennaio 2001 (dep. 24 agosto 2001), Gariglio, n. 31655.

<sup>19</sup> Tale definizione si ritrova, ripresa e ampliata anche al di là del mero ambito “razziale”, dall'art. 43 del d.lgs. 286 del 1998 (TU immigrazione), ai sensi del quale «costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica». Infine, sempre a proposito di discriminazione, è opportuno ricordare che la Carta di Nizza (Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000) ha riaffermato, all'art. 21, il divieto di «qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali».

<sup>20</sup> Cass., Sez. I, 13 marzo 2012 (dep. 28 maggio 2012), Melis, n. 20508.

sia stata denigrazione, se non altro proprio nel concetto di fondo di equiparare – sotto l’invocato usbergo del diritto naturale – la sofferenza degli animali a quella di chi subì l’olocausto: chi voglia, in una scala di valori tutta sua, innalzare gli animali, non può farlo abbassando l’uomo, né giungendo a svilire l’immane sacrificio di un Popolo»<sup>21</sup>. Secondo la Cassazione, infine, risulta altresì «condivisibile che vi sia stata anche istigazione, implicita (ma neanche tanto), ove si sostiene “non possono pretendere che si abbia rispetto per la loro vita”»<sup>22</sup>.

### *3.3. Il delitto di istigazione a commettere, o di commissione di violenza o di atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.*

La terza figura di reato prevista dall’art. 3 della legge n. 654 del 1975, per la precisione, dall’art. 3, co. 1, lett. b (v. ora art. 604-*bis* co. 1, lett. b, c.p.), consiste nella **istigazione a commettere o nella commissione di violenza o di atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi**, punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Del delitto in parola, che rispetto alle summenzionate ipotesi di propaganda e istigazione alla discriminazione comporta un rilevante balzo in avanti della pena (come giustamente richiede l’*escalation* verso la “violenza”), non constano recenti applicazioni giurisprudenziali in tema di odio per motivi religiosi.

Una recente applicazione di questo delitto commesso, nella specie, per motivi razziali, si è, invece, avuta in relazione al caso di una esponente della Lega Nord, la quale aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook, a commento della notizia di un tentato stupro ad opera di un africano e accanto alla foto della ex-ministra dell’integrazione nel governo Letta, Cecile Kyenge, il seguente *post*: «mai nessuno che se la stupri così tanto per capire cosa può provare la vittima di questo efferato reato, vergogna!»<sup>23</sup>.

In tale sentenza la Cassazione, nel confermare la condanna – con un’affermazione che ha validità qualunque sia il motivo (razziale, etnico, nazionali o religioso) per cui il fatto viene commesso – osserva che la fattispecie in parola «configura un reato di pericolo a dolo specifico, ove l’agente opera con coscienza e volontà di offendere la dignità e la incolumità della vittima in considerazione di fattori etnici, religiosi o razziali, e si perfeziona indipendentemente dalla circostanza che l’istigazione sia raccolta dai destinatari [...]. La concreta ed intrinseca capacità di istigazione alla violenza della condotta può assumere le forme dell’incitamento, dell’inneggiamento, della induzione e deve essere valutata con riferimento al contesto specifico nel quale viene posta in essere»<sup>24</sup>.

### *3.4. Il divieto di organizzazioni aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.*

L’ultima e più grave figura di reato prevista dall’art. 3 della legge n. 654 del 1975, per la precisione, dall’art. 3, co. 3 (v. ora art. 604-*bis*, co. 2, c.p.), consiste nel **divieto di ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi**: la

---

<sup>21</sup> Cass., Sez. I, 13 marzo 2012, cit.

<sup>22</sup> Cass., Sez. I, 13 marzo 2012, cit.

<sup>23</sup> Cass., Sez. I, 22 maggio 2015 (dep. 22 ottobre 2015), Valandro, n. 42727.

<sup>24</sup> Cass., sez. I, 22 maggio 2015, cit.

partecipazione a tali organizzazioni è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni; la promozione o direzione delle stesse con la reclusione da uno a sei anni.

In giurisprudenza un'applicazione del delitto in parola, commesso, tra l'altro, per motivi religiosi, si è avuta in relazione al c.d. caso Stormfront: i quattro condannati, accomunati da una vocazione ideologica di estrema destra nationalsocialista e legati ai suprematisti bianchi statunitensi, avevano formato il gruppo Stormfront, il quale diffondeva in rete e tramite volantaggio, idee fondate sulla superiorità della razza bianca e sull'odio razziale ed etnico, nonché messaggi di incitamento a commettere atti di discriminazione e di violenza, in pregiudizio della comunità ebraica, degli immigrati (ritenuti "bestie invasive"), di alcuni personaggi della televisione, segnalati come ebrei, nonché di alcuni personaggi pubblici italiani ritenuti "criminali" per aver aiutato gli immigrati o aver sostenuto la comunità ebraica<sup>25</sup>.

Alcuni passaggi della motivazione di tale sentenza contribuiscono a meglio delineare, in termini generali, la figura di reato in esame. Ricorda, infatti, la Cassazione che «le disposizioni recate dall'art. 3 della legge n. 654 del 1975, come è noto, sono frutto, sin dall'origine, del recepimento nell'ordinamento interno della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale [...], che comportava, per gli Stati Parte, un obbligo positivo di incriminazione»<sup>26</sup>. Di conseguenza, prosegue la Cassazione, in sede di applicazione del reato di cui all'art. 3, co. 3, deve farsi ricorso al «canone consolidato che allorché una disposizione interna ha la funzione di dare attuazione a un obbligo di legislazione, la prima deve per quanto possibile essere letta e interpretata in senso conforme alla normativa o direttiva recepita. E dalla lettura dell'art. 4 della Convenzione, da cui scaturisce la norma incriminatrice in esame, pare evidente che nella struttura della fattispecie l'obbligo di incriminazione è riferito alla partecipazione a organizzazioni di qualsivoglia tipo "che promuovono ed incitano la discriminazione razziale". La oggettiva manifestazione di tali specifiche condotte, individuate dalla Convenzione non come meri possibili oggetti di cogitazioni dei fori interni ma avuto riguardo alla loro effettiva esternazione e direzione al proselitismo, è da ritenere per conseguenza requisito essenziale della fattispecie cui si riferisce l'obbligo internazionale, secondo una interpretazione che sia, al contempo, convenzionalmente e costituzionalmente conforme, perché rispettosa, per tale via, anche dei principi di materialità e offensività»<sup>27</sup>.

#### **4. La legge Mancino del 1993.**

Proprio alle organizzazioni vietate dall'art. 3 co. 3 della legge n. 654 del 1975, ora art. 604-bis co. 2 c.p. (*supra*, 3.4), fanno riferimento i due reati di «esibizionismo razzista»<sup>28</sup>, previsti dall'art. 2 del d.l. 26 aprile 1993, n. 122, conv. con mod. in legge 25 giugno 1993, n. 205, recante "misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa", meglio nota, dal nome dell'allora Ministro dell'Interno, legge Mancino<sup>29</sup>.

A rinforzo e corredo, infatti, del divieto di promuovere e partecipare alle organizzazioni aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l'art. 2 co. 1 della legge Mancino punisce, con la reclusione fino a tre anni e con la multa, chi, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi

---

<sup>25</sup> Cass., Sez. I, 16 febbraio 2016 (dep. 5 agosto 2016), Scarpino, n. 34713.

<sup>26</sup> Cass., Sez. I, 16 febbraio 2016, cit.

<sup>27</sup> Cass., Sez. I, 16 febbraio 2016, cit.

<sup>28</sup> Così, efficacemente, li denomina A. Spina, *La parola(-)odio*, cit., p. 588.

<sup>29</sup> In argomento, v., tra gli altri, L. Storioni, *Le nuove norme contro l'intolleranza: legge o proclama*, in *Critica dir.*, 1994, 14 ss.; S. Del Corso, *Commento all'art. 2, d.l. 122/1993*, in *Leg. pen.*, 1994, p. 207 ss.

o simboli propri o usuali di dette organizzazioni, mentre il successivo co. 2 punisce, con l'arresto da tre mesi ad un anno, chi acceda con siffatti emblemi o simboli a luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche<sup>30</sup>.

Ma la disposizione più “famosa” e di più frequente applicazione giurisprudenziale della legge Mancino è indubbiamente costituita dal suo art. 3, il quale – a differenza delle disposizioni finora viste – non contempla un'autonoma figura di reato, bensì una (duplice) circostanza aggravante, applicabile ai reati commessi (i) per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero (ii) al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità.

Trattasi di un'aggravante quasi-comune, in quanto applicabile ad un numero amplissimo di reati (tutti quelli punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo)<sup>31</sup>; ad effetto speciale, capace di determinare un pesante aumento della pena-base (fino alla metà); ed infine “blindata”, in quanto sottratta, per effetto del successivo comma 2, al giudizio di bilanciamento (art. 69 c.p.) con eventuali circostanze attenuanti concorrenti, diverse da quella della minore età, prevista dall'art. 98 c.p.

Peraltro, nel 2018 anche l'art. 3 della legge Mancino è stato interessato dalla c.d. riserva di codice, e quindi travasato – senza modifica alcuna – nel codice penale, all'art. 604-ter c.p., anch'esso (al pari dell'art. 604-bis c.p. sopra menzionato), all'interno della nuova Sezione I-bis, dedicata ai “delitti contro l'eguaglianza”.

In giurisprudenza, un'applicazione dell'aggravante in parola in un caso di odio (anche) religioso si è avuta con una sentenza del 2011, che ha ritenuto presente tale aggravante in relazione ad un reato di minaccia (art. 610 c.p.), commesso dall'imputato, il quale effettuava alcune telefonate all'indirizzo della persona offesa (in specie, una docente di storia e studiosa delle persecuzioni razziali antisemite avvenute in Italia durante l'occupazione nazista), prospettandole alcuni mali ingiusti (stupro), rientranti nel genere di quelli praticati nel lager nazista della risiera di San Saba, e manifestando altresì odio nei confronti del popolo ebraico ed esultanza per le persecuzioni di cui esso è stato vittima<sup>32</sup>.

La sentenza in esame presenta, peraltro, un profilo di particolare interesse in quanto la persona offesa non era, nella specie, ebrea, ma secondo la Cassazione l'aggravante dell'art. 3 ricorre «non solo quando il reato sia rivolto ad un appartenente al popolo ebraico, in quanto tale, ma anche quando sia indirizzato a coloro che, per le più diverse ragioni, siano accomunati dall'agente alla essenza e ai destini del detto popolo»<sup>33</sup>.

Per completare questa breve illustrazione dell'art. 3 della legge Mancino (ora art. 604-ter c.p.), possiamo infine richiamare una sua recentissima applicazione – per quanto non riferita

---

<sup>30</sup> Anche il successivo co. 3 dell'art. 2 della legge Mancino si occupa delle competizioni agonistiche, prevedendo un divieto di avvicinamento ai luoghi dove tali competizioni si svolgono a carico, tra l'altro, di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall'art. 3 della legge n. 654 del 1975: in tal modo il legislatore mostra piena consapevolezza delle interconnessioni esistenti tra i reati d'odio e di discriminazione e il fenomeno delle tifoserie estremiste.

<sup>31</sup> Una identica formula segna il campo di applicazione dell'aggravante “mafiosa” di cui all'art. 7 del decreto legge n. 152 del 1991, conv. con modd. dalla legge n. 203 del 1991 (v. ora art. 416 bis.1 c.p.), a proposito della quale la giurisprudenza, adottando un'interpretazione estensiva, ha ritenuto che essa sia applicabile anche ai delitti *astrattamente* punibili con la pena edittale dell'ergastolo e pertanto può essere validamente contestata anche con riferimento ad essi, ma opera *in concreto* solo se, di fatto, viene inflitta una pena detentiva diversa dall'ergastolo: cfr. Cass., SS.UU., 18 dicembre 2008 (dep. 9 gennaio 2009), n. 337, Antonucci. Ebbene, una tale interpretazione estensiva – attesa l'identità di formulazione – potrebbe senz'altro essere adottata anche per l'aggravante dell'art. 3 della legge Mancino.

<sup>32</sup> Cass., Sez. V, 19 ottobre 2011 (dep. 12 gennaio 2012), Deganutti, n. 563.

<sup>33</sup> Cass., Sez. V, 19 ottobre 2011, cit.

all'odio per motivi religiosi: si trattava di un pestaggio di alcuni immigrati per motivi razziali – in cui si ritrova una sintetica ricapitolazione delle “condizioni d’uso” di questa aggravante, applicabile, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in presenza di espressioni che rivelino la volontà di discriminare la vittima in ragione della sua appartenenza etnica o religiosa: situazione che ricorre «non solo allorché l’espressione riconduca alla manifestazione di un pregiudizio nel senso dell’inferiorità di una determinata razza [o religione, n.d.a.]; ma anche quando la condotta, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all’esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio etnico [o religioso, n.d.a.], e comunque a dar luogo, in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori»<sup>34</sup>.

## 5. L’incriminazione del negazionismo (legge n. 115 del 2016).

L’ultimo – in ordine cronologico – intervento legislativo, diretto ad incriminare manifestazioni d’odio su base (anche) religiosa, si deve alla legge 16 giugno 2016, n. 115, la quale ha aggiunto un nuovo comma, il 3-*bis*, al già citato art. 3 della legge n. 654 del 1975, prevedendo la specifica ipotesi del c.d. negazionismo (v. ora, dopo il travaso dell’art. 3 cit. nel codice penale per effetto del principio di riserva di codice, art. 604-*bis* co. 3 c.p.).

In base alla nuova disposizione, «si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione [sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia] della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232». Le parole sopra riportate tra parentesi quadre sono state aggiunte al testo vigente dall’art. 5 della Legge europea 2017 (l. 20 novembre 2017, n. 167) al fine di dare (così la rubrica di detto art. 5) «completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale»<sup>35</sup>.

Come subito sottolineato dai primi commentatori<sup>36</sup>, la disposizione in esame – di cui finora non constano applicazioni giurisprudenziali – non brilla certo per chiarezza e precisione. Peraltro, dopo l’introduzione, avvenuta nel 2017, dell’“apologia” della Shoah o dei crimini di genocidio tra le condotte punibili, si porrà anche un grave problema di coordinamento di questa fattispecie con l’art. 8 co. 2 della legge n. 962 del 1967 (legge intitolata “Prevenzione e

---

<sup>34</sup> Cass., Sez. V, 23 marzo 2018, (dep. 12 luglio 2018), S.E., n. 32028. In termini pressoché identici, anche Cass., Sez. V, 14 febbraio 2018 (dep. 28 marzo 2018), n. 14200, in relazione a reati di atti persecutori, minaccia e percosse, aggravati dalla finalità di discriminazione e di odio etnico e razziale.

<sup>35</sup> L’art. 5 della Legge europea 2017 ha anche inserito, nel d.lgs. n. 231 del 2001 (responsabilità da reato degli enti), l’art. 25-*terdecies* (Razzismo e xenofobia), il cui testo è il seguente:

«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’art. 3, comma 3-*bis*, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l’ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3».

Sulle novità apportate dall’art. 5 della Legge europea 2017, v. A. Galluccio, *Modificata l’aggravante di negazionismo e inserito l’art. 3 c. 3-*bis* l. 654/1975 nel novero dei reati presupposto ex d.lgs. 231/2001*, in *Dir. Pen. Cont.* 20 dicembre 2017, p. 1 ss.

<sup>36</sup> V., per tutti, A. Nocera, *Manifestazioni fasciste*, cit., p. 5; E. Fronza, *Prime osservazioni critiche sulla nuova aggravante di negazionismo*, in *Parola alla difesa*, 2016, online al seguente link: [www.parolaalladifesa.it/wp-content/uploads/2016/09/Parola-alla-difesa\\_Prime-osservazioni-critiche-sulla-nuova-aggravante-di-negazionismo.pdf](http://www.parolaalladifesa.it/wp-content/uploads/2016/09/Parola-alla-difesa_Prime-osservazioni-critiche-sulla-nuova-aggravante-di-negazionismo.pdf). Della stessa Autrice, per una trattazione ad ampio respiro della questione della incriminazione del negazionismo, v. E. Fronza, *Il negazionismo come reato*, Milano, 2012, p. 3 ss.

repressione del delitto di genocidio”) che punisce, in termini ben più gravi (reclusione da tre a dodici anni), la pubblica apologia dei delitti di genocidio<sup>37</sup>.

Ma a parte questi “inconvenienti” di tipo tecnico, inerenti alla formulazione della nuova disposizione, la stessa scelta di incriminare il negazionismo ha suscitato, come è noto, molte polemiche e forti perplessità, che in questa sede possiamo limitarci a sintetizzare con un’efficace riflessione tratta da uno scritto di Pulitanò<sup>38</sup>, il quale ben evidenzia che qui non è certo in discussione l’esistenza di un bene giuridico e la meritevolezza della sua protezione: basterebbe pensare a che ne sarebbe del nostro universo etico-politico, ove mai i negazionisti riuscissero a “trionfare”. Qui la questione controversa riguarda, invece, la necessità della pena, vale a dire se davvero tale importantissimo bene giuridico – la memoria degli orrori passati e la dignità di popoli in passato perseguitati – debba essere tutelato, e possa esserlo in modo adeguato, attraverso il ricorso alla sanzione penale.

## **6. I delitti contro il sentimento religioso incriminano (anche) l’odio religioso?**

Prima di chiudere questo nostro scritto conviene affrontare ancora un’ultima questione: i delitti contro il sentimento religioso, e in particolare il delitto di offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone (art. 403 c.p.), possono essere anch’essi utilizzati per reprimere le manifestazioni d’odio e gli atti di discriminazione per motivi religiosi?

La questione trova la sua ragion d’essere nella seguente considerazione: sebbene i delitti di cui agli artt. 403 ss. c.p. siano posti a tutela del sentimento religioso, e non già dell’ordine pubblico/democratico o della dignità/uguaglianza delle persone (che sono, invece, i beni giuridici ricondotti nell’alveo di tutela dei reati d’odio sopra esaminati), è tuttavia indubbio che l’offesa al sentimento religioso costituisca altresì una manifestazione di disprezzo, di diletto, se non senz’altro di odio, per chi tale sentimento nutre.

Una siffatta commistione di piani di offesa fa, quindi, sì che, talora, in relazione ad una medesima condotta, venga contestato sia il delitto di cui all’art. 403 c.p., sia un reato d’odio (tra quelli anzidetti) o l’aggravante della legge Mancino. Ciò si è verificato, ad esempio, nella vicenda di Oriana Fallaci già sopra ricordata (*supra*, 3.1), la quale, per la pubblicazione del suo *pamphlet* “La forza della ragione”, oltre che per il delitto di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico (art. 3, co. 1, lett. a, prima parte, l. 654 del 1975; ora art. 604-*bis* co. 1, lett. a, prima parte, c.p.), fu, nel medesimo procedimento, altresì indagata per il delitto di offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone (art. 403 c.p.). E se, come abbiamo sopra visto, l’invocazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost. in combinato disposto con art. 51 c.p.) era valsa a scongiurarle il rinvio a giudizio per il primo delitto (quello di propaganda), per il delitto di cui all’art. 403 c.p. ella fu, invece, rinviata a giudizio<sup>39</sup>. Senonché

---

<sup>37</sup> I delitti di genocidio sono previsti negli artt. 1-5 della legge n. 962 del 1967: art. 1 - Atti diretti a commettere genocidio; art. 2 - Deportazione a fine di genocidio; art. 3 - Morte derivante dai precedenti due delitti; art. 4 - Atti diretti a commettere genocidio mediante limitazione delle nascite; art. 5 - Atti diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minori. Per una rara applicazione del delitto di apologia di genocidio di cui all’art. 8 co. 2 della legge n. 962 del 1967, v. Cass., Sez. I, 29 marzo 1985 (dep. 23 luglio 1985), n. 7298, Abate, in *Foro it.* 1986, II, 19 ss., con nota di G. Fiandaca, la cui massima è la seguente: «il reato previsto dall’art. 8 della legge n. 962 del 1967 è un reato di pura condotta che viene sanzionato per la sua intollerabile disumanità, per l’odioso culto dell’intolleranza razziale che esprime, per l’orrore che suscita nelle coscienze civili. Ne consegue che la condotta idonea ad integrarne gli estremi non è già quella capace di generare un improbabile contagio di idee e di propositi genocidiari, ma quella di manifestare chiaramente l’incondizionato plauso per forme ben identificate di fatti di genocidio, per cui ne rispondono coloro che si richiamano ai campi di sterminio, o attuino lo squallido umorismo dello *slogan*, “saponette, saponette”, allusivo alla tecnica di distribuzione delle spoglie carnali delle vittime».

<sup>38</sup> D. Pulitanò, *Di fronte al negazionismo e al discorso d’odio*, in *Dir. Pen. Cont.* 16 marzo 2015, p. 2 ss.

<sup>39</sup> G.U.P. Bergamo, ord. 16 maggio 2005, cit.

il relativo processo, come è noto, poi non si celebrò per la sua sopravvenuta morte nel 2006, sicché non sapremo mai se, all'esito del dibattimento, l'imputazione per il delitto di offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone avrebbe condotto ad una condanna.

È comunque probabile di no, in quanto l'orientamento prevalente ritiene che l'art. 403 c.p. possa essere applicato solo qualora siano vilipesi una o più persone determinate, accomunate dall'appartenenza ad una medesima confessione religiosa, e non già l'indistinta collettività dei fedeli di tale confessione religiosa<sup>40</sup>: il vilipendio di tutti i cristiani, ad esempio, o di tutti i musulmani (come nella vicenda della Fallaci) fuoriesce dall'ambito di applicazione dell'art. 403 c.p.<sup>41</sup>

È per tale motivo che si è concluso con l'assoluzione anche un recente procedimento, celebrato per il delitto di cui all'art. 403 c.p., in cui l'offesa era indirizzata, ancora una volta, alla indistinta collettività dei fedeli di una confessione religiosa: si tratta del procedimento che ha visto imputato il direttore di un quotidiano nazionale, il quale, all'indomani degli attentati terroristici di Parigi del 13 novembre 2015, aveva pubblicato sulla prima pagina del suo giornale un articolo recante il titolo "Bastardi islamici"<sup>42</sup>. Nell'assolvere «perché il fatto non sussiste», il giudicante – pur riconoscendo la valenza «provocatoria» e «offensiva» di tale titolo, indubbiamente destinato a «chiamare in causa» coloro che professano la religione islamica «in quanto associati ai terroristi» – ha, tuttavia, escluso la ricorrenza del reato di cui all'art. 403 c.p.: sul piano della tipicità, infatti, tale reato richiede che l'offesa sia diretta alla persona, e che il sentimento religioso della collettività dei fedeli sia offeso «attraverso» la condotta offensiva, sicché non vi è vilipendio se l'offesa, come nella specie, «è rivolta alla moltitudine indifferenziata dei credenti»<sup>43</sup>.

A carico del medesimo direttore di quotidiano si è celebrato anche un altro procedimento per il delitto di cui all'art. 403 c.p., per aver egli pubblicato, all'indomani della strage consumata presso la sede del giornale satirico Charlie Hebdo del 7 gennaio 2015, un articolo di apertura con il titolo "Questo è l'Islam" apposto immediatamente sopra la fotografia dell'esecuzione capitale commessa da uno dei terroristi in occasione di tale attentato<sup>44</sup>. Anche tale procedimento si è chiuso (per ora, in primo grado) con l'assoluzione «perché il fatto non sussiste», per quanto il giudice abbia riconosciuto che l'accostamento dell'Islam, nella sua interezza, al terrorismo, operato con quella impaginazione, risulta esorbitante dall'area del diritto di cronaca e di critica, sicché indubbiamente è stato realizzato un vilipendio alla religione islamica: «qualsiasi lettore medio (...) riceve un messaggio chiaro ed univoco di un'assimilazione assolutizzante tra Islam e terrorismo». Senonché, rileva conclusivamente il giudice, l'art. 403 c.p. punisce il vilipendio alle

---

<sup>40</sup> Sul punto, anche per i doverosi richiami di dottrina e giurisprudenza, sia consentito rinviare a F. Basile, *Commento agli artt. 403 ss.*, in E. Dolcini, G. Marinucci (a cura di), *Codice penale commentato*, IV ed., Milano, 2015, p. 1827 ss.

<sup>41</sup> Per un celebre, ma risalente caso in cui la sussistenza del delitto di cui all'art. 403 è stata negata in quanto oggetto materiale di vilipendio era la comunità degli ebrei nel suo insieme, e non una o più persone determinate, v. Cass. 24 febbraio 1964, Durando, in *Giur. It.* 1964, II, p. 241 ss. Per un caso più recente, in cui per lo stesso motivo si è ritenuto insussistente il delitto in una ipotesi di vilipendio della Congregazione dei Testimoni di Geova nel suo insieme, v. T. Venezia, 10 marzo 1992, Faraon, in *Foro It.* 1992, II, p. 705 ss. In tempi più recenti, la Cassazione sembrerebbe, tuttavia, essersi discostata da tale orientamento consolidato, giacché ha ritenuto che per la configurabilità del reato di cui all'art. 403 c.p. non occorra che le espressioni di vilipendio siano rivolte a persone determinate, ben potendo invece essere genericamente riferite alla indistinta generalità dei fedeli (nella specie si trattava di frasi allusive a pratiche pedofile di sacerdoti per diffondere il «sacro seme del cattolicesimo»): Cass., Sez. III, 11 dicembre 2008 (dep. 10 marzo 2009), Donvito, n. 10535, in *Quad. Dir. Pol. Eccl.* 2009, p. 1049 ss. Come, tuttavia, ha giustamente rilevato G. Casuscelli, in G. Casuscelli (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, V ed., 2015, p. 366, in tal modo si finirebbe per far rivivere il "vecchio" reato di vilipendio della religione (cattolica), contrariamente alle indicazioni della Corte costituzionale (che con la sentenza n. 508 del 2000 ha dichiarato illegittimo il reato di cui all'art. 402 c.p.), e dello stesso legislatore (che con la legge n. 85 del 2006 non l'ha ripristinato, pur avendone avuto, in teoria, la possibilità).

<sup>42</sup> Trib. Milano, 18 dicembre 2017, Belpietro (irrevocabile dal 2 febbraio 2018), inedita. All'imputato era altresì contestata l'aggravante della finalità di discriminazione e di odio religioso, di cui all'art. 3 della legge Mancino.

<sup>43</sup> Trib. Milano, 18 dicembre 2017, Belpietro, cit.

<sup>44</sup> Trib. Milano, 1 luglio 2018, Belpietro, inedita. Anche in questo procedimento all'imputato era altresì contestata l'aggravante della finalità di discriminazione e di odio religioso, di cui all'art. 3 della legge Mancino.

persone, mentre la sua estensione alle offese arrecate alla religione come tale comporterebbe una sua «applicazione analogica *in malam partem*»<sup>45</sup>. Inoltre «sotto il profilo sistematico, tale soluzione finirebbe col contraddire l'intenzione del legislatore, come tracciata dal riformatore del 2006, il quale – nell'aderire ai rilievi espressi dalla Corte costituzionale con riguardo ai reati tuttora in vigore – nel contempo deliberatamente e definitivamente decideva di non riservare una tutela penale esclusiva al patrimonio ideale delle confessioni religiose come tali»<sup>46</sup>.

## 7. Chiusa.

Come avevamo anticipato all'inizio di questo scritto, il quadro delle figure di reato messe in campo dal legislatore italiano per reprimere le manifestazioni di odio e gli atti di discriminazione (in particolare, per motivi religiosi) risulta vasto, complesso, a tratti intricato e ridondante, e ciò nondimeno non privo di lacune, come proprio i procedimenti da ultimo richiamati (*supra*, 6) dimostrano.

Nell'osservare tale quadro, si fa strada, allora, una riflessione conclusiva: è ben probabile che il diritto penale non costituisca sempre lo strumento migliore per risolvere tensioni e appianare contrasti collegati alle convinzioni e alle appartenenze religiose. Ci muoviamo, infatti, in un terreno in cui occorre ricercare punti di equilibrio, operare negoziazioni, bilanciare manifestazioni di libertà democratiche che entrano in potenziale conflitto, e un compito siffatto non può certo essere svolto adeguatamente con la "spada" del diritto penale<sup>47</sup>. Molto più proficuo risulterebbe, invece, sollecitare lo Stato, le istituzioni pubbliche (scuole e università *in primis*), e le comunità intermedie (le confessioni religiose, ma anche gli ordini professionali della stampa e della comunicazione massmediatica) affinché promuovano "buone prassi" di rispetto e responsabilità civica, e sviluppino, sul lungo periodo, un modello di convivenza multietnico, multiculturale e multireligioso in grado di estirpare le radici di intolleranza su cui germogliano le manifestazioni di odio e gli atti di discriminazione per motivi (anche) religiosi<sup>48</sup>.

---

<sup>45</sup> Trib. Milano, 1 luglio 2018, Belpietro, cit.

<sup>46</sup> Trib. Milano, 1 luglio 2018, Belpietro, cit.

<sup>47</sup> Con valutazioni estese a tutta la gamma dei reati d'odio (qualunque sia il motivo dell'odio), v. A. Pugiotto, *Le parole sono pietre? I discorsi d'odio e la libertà di espressione nel diritto costituzionale*, in *Dir. Pen. Cont.* 15 luglio 2013, p. 5.

<sup>48</sup> Per una riflessione in tal senso, v. C. Cianitto, *Quando la parola ferisce. Blasfemia e incitamento all'odio religioso nella società contemporanea*, Torino, 2016, p. 224 ss.